

# ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL GEOMETRA

Collegi e Consiglio, Requisiti di iscrizione all'Albo Professionale  
Abolizione delle tariffe professionali, Equo compenso

**Avv. Marco Violato - Piazzetta della Garzeria 8, Padova - [violato.marco@yahoo.it](mailto:violato.marco@yahoo.it)**  
**Avv. Giovanna Bettiato - Passaggio San Fermo 5, Padova - [giovanna.bettiato@gmail.com](mailto:giovanna.bettiato@gmail.com)**

## Collegi Territoriali e Consiglio Nazionale

- ▶ **D. Lgs. Lgt. 382/1944 – norme sui Consigli dei Collegi e sui Consigli Nazionali**
- ▶ Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari sono devolute ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio. Per i Geometri, **Il Consiglio Direttivo del Collegio** è l'organo rappresentativo del Collegio e degli iscritti. E' formato da un numero di consiglieri (da 5 a 15) eletti in maniera proporzionale rispetto al numero degli iscritti aventi diritto al voto. I consiglieri risultati eletti dagli aventi diritto al voto rimangono in carica per un mandato quadriennale e possono essere rieletti.
- ▶ Ciascun Consiglio elegge un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Presidente deve convocare l'assemblea degli iscritti quando richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio o da un quarto del numero degli iscritti. L'assemblea è valida in prima convocazione alla presenza di metà degli iscritti, o in seconda convocazione alla presenza di un quarto degli iscritti.
- ▶ Il Consiglio amministra i beni spettanti al Collegio e sottopone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

## Collegi Territoriali e Consiglio Nazionale

- ▶ **D. Lgs. Lgt. 382/1944 – norme sui Consigli dei Collegi e sui Consigli Nazionali**
- ▶ Il Consiglio può stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione al registro praticanti, una tassa per l'iscrizione all'albo, una tassa per il rilascio di certificati e una tassa per il rilascio di pareri per la liquidazione degli onorari.
- ▶ La Commissione Centrale (il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati) è composto da 11 membri eletti dai 110 Collegi territoriali ed è costituito presso il Ministero di Giustizia. Formula pareri su progetti di Legge e di regolamento che riguardano la categoria, quando richiesti dal Ministero della Giustizia.
- ▶ Il Consiglio Nazionale determina l'ammontare della tassa annuale.
- ▶ Non si può essere parte contemporaneamente di un Consiglio di un Collegio e del Consiglio Nazionale. Anche il Consiglio Nazionale elegge il proprio Presidente, il Vice Presidente e il segretario.

## Requisiti di iscrizione all'Albo, Esame di Stato per l'accesso alla Professione, laurea professionalizzante abilitante

- ▶ **Legge n. 75/1985 – d.P.R. n. 328/2001 – Legge n. 163/2021**
- ▶ Il primo passo è conseguire il Diploma CAT (costruzione, ambiente e territorio);
- ▶ Il secondo passo è candidarsi e superare l'esame di abilitazione, oppure conseguire la laurea triennale professionalizzante abilitante LP-01 (professioni tecniche per l'edilizia e il territorio);
- ▶ Nel caso in cui si voglia affrontare l'esame di abilitazione occorre alternativamente: un tirocinio di 18 mesi presso un Geometra, un Architetto o un Ingegnere Civile iscritto all'Albo da almeno un quinquennio; svolgere attività tecnica subordinata per 18 mesi presso uno studio professionale; un corso formativo di sei mesi normalmente tenuto da ciascun Collegio; un corso di formazione tecnica superiore (IFTS) oppure un percorso didattico-formativo in un istituto tecnico superiore (ITS);
- ▶ Nel caso in cui si voglia ottenere la laurea professionalizzante abilitante, occorreranno due anni di attività formative indispensabili e uno di tirocinio professionalizzante presso studi tecnici, ordini, imprese, PA. L'esame di laurea sarà poi abilitante alla professione;
- ▶ In entrambi i casi, in caso di esito positivo dell'esame di abilitazione o dell'esame di laurea abilitante, ci si potrà iscrivere all'Albo e ottenere il timbro personale del Collegio Territoriale;

## Abolizione delle tariffe professionali e dei pareri di congruità – incarico e preventivo di massima – abbreviazione del periodo di tirocinio

▶ **Art. 2233 c.c. c. 1 e 2:** Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene].\* In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

*\*L'art. 9 del D.L. 1/2012 ha abrogato le tariffe professionali ed ha stabilito che per la liquidazione giudiziale dei compensi il giudice dovrà fare riferimento a parametri ministeriali, fissati con decreto per le diverse categorie professionali. L'inciso relativo al parere dell'associazione professionale deve ritenersi abrogato in quanto le norme corporative sono state soppresse con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.*

- ▶ Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, nella Circolare del 31 agosto 2012 prot. n. 8897, ha redatto e pubblicizzato uno “schema-tipo” di scrittura privata per il conferimento di incarico e preventivo di spesa, contenente un esempio di modalità di disciplina della pattuizione del compenso.
- ▶ La Legge non prevede la forma scritta *ad substantiam* per la validità dell’incarico, salvo che il cliente sia una Pubblica Amministrazione (Cass. 22652/2020). In quest’ultimo caso il contratto concluso senza la forma scritta è radicalmente nullo. Tuttavia, per evidenti questioni di opportunità, di rispetto del Codice Deontologico e della L. 27/2012 il contratto tra Professionista e Geometra va redatto per iscritto.

## Abolizione delle tariffe professionali e dei pareri di congruità – incarico e preventivo di massima – abbreviazione del periodo di tirocinio

### ▶ Codice di Deontologia Professionale dei Geometri, Titolo III Sezione I

- ▶ 18. Il geometra contrae con il committente un'obbligazione avente per oggetto la prestazione d'opera intellettuale attraverso un rapporto personale e fiduciario improntato ai principi di trasparenza ed onestà.
- ▶ 19. L'attribuzione dell'incarico professionale è rimessa alla libera scelta del committente ed il geometra deve astenersi da qualsiasi comportamento volto a limitare o condizionare tale facoltà.
- ▶ 20. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti, statuito dal Codice Civile la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della Professione.
- ▶ 21. L'espletamento della prestazione del geometra è caratterizzata dal rapporto fiduciario con il committente. La facoltà di avvalersi di collaboratori e/o dipendenti non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve caratterizzare l'esecuzione dell'incarico professionale. In nessun caso il geometra può avvalersi della collaborazione di coloro che esercitino abusivamente la Professione.
- ▶ 22. Al fine di evitare eventuali danni al committente, il geometra deve riconoscere i limiti delle proprie conoscenze e declinare incarichi per il cui espletamento ritenga di non avere sufficiente dimestichezza. Nell'ipotesi di sopravvenute difficoltà connesse con l'espletamento di una prestazione, egli ha il diritto ed il dovere di accrescere la formazione e/o di chiedere la supervisione agli organi di categoria. L'espletamento della prestazione non deve essere, in ogni caso, condizionato da indebite sollecitazioni o interessi personali, di imprese, associazioni, organismi tesi a ridurre o annullare il contenuto intellettuale a favore della anomala economicità della prestazione.

## Abolizione delle tariffe professionali e dei pareri di congruità – incarico e preventivo di massima – abbreviazione del periodo di tirocinio

### ▶ Art. 9 D.L. 1/2012

- ▶ 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
  
- ▶ 4. **Il compenso** per le prestazioni professionali è **pattuito**, nelle forme previste dall'ordinamento, **al momento del conferimento dell'incarico** professionale. **Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico**, fornendo tutte le informazioni utili circa gli **oneri ipotizzabili** dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i **dati della polizza assicurativa** per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso **la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima**, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
  
- ▶ 6. **La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi**; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.

## Abolizione delle tariffe professionali e dei pareri di congruità – incarico e preventivo di massima – abbreviazione del periodo di tirocinio

### ▶ D.M. 140/2012

#### ▶ Art. 1. Ambito di applicazione e regole generali

- ▶ 1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
- ▶ 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
- ▶ 3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.
- ▶ 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
- ▶ 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
- ▶ 6. **L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.**
- ▶ 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.



## Abolizione delle tariffe professionali e dei pareri di congruità – incarico e preventivo di massima – abbreviazione del periodo di tirocinio

### ▶ **D.M. 140/2012**

### ▶ **Art. 34. Parametri generali per la liquidazione del compenso (applicabile ai Geometri e Geometri Laureati)**

- ▶ 1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri: a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»; b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»; c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»; d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q».

### ▶ **Art. 35. Costo economico dell'opera**

- ▶ 1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», è individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.
- ▶ 2. Il parametro base «P» è determinato mediante l'espressione:  $P=0,03+10/V0,4$  applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.

### ▶ **Art. 36. Complessità della prestazione**

- ▶ 1. La complessità della prestazione, parametro «G», è compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.
- ▶ 2. In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

## Abolizione delle tariffe professionali e dei pareri di congruità – incarico e preventivo di massima – abbreviazione del periodo di tirocinio

### ▶ **D.M. 140/2012**

#### ▶ **Art. 37. Specificazione delle prestazioni**

- ▶ 1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi : a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità; b) progettazione; c) direzione esecutiva; d) verifiche e collaudi.
- ▶ 2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata: a) edilizia; b) strutture; c) impianti; d) viabilità; e) idraulica; f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT); g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione; h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare; i) territorio e urbanistica.
- ▶ 3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata.
- ▶ 4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, è liquidato per analogia.

#### ▶ **Art. 38. Consulenze, analisi ed accertamento**

- ▶ 1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.

#### ▶ **Art. 39. Determinazione del compenso**

- ▶ 1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue:  $CP=V \times G \times Q \times P$

## Equo compenso per le prestazioni professionali e clausole vessatorie

- ▶ **Art. 19 quaterdecies D.L. 148/2017**
- ▶ Il compenso richiesto a imprese bancarie, di assicurazione, e imprese diverse dalle piccole medie imprese, quando l'accordo è predisposto unilateralmente da queste ultime (la predisposizione unilaterale si presume fino a prova contraria) contiene una clausola vessatoria quando il compenso pattuito non è equo e vi è un significativo squilibrio contrattuale.
- ▶ Sono in ogni caso vessatorie, salvo specifica trattativa e approvazione le clausole che prevedono: la riserva di modifica unilaterale del contratto (ritenuta vessatoria a prescindere), dei patti non in forma scritta, la richiesta di prestazioni ulteriori a titolo gratuito (ritenuta vessatoria a prescindere), la rinuncia al rimborso di spese connesse all'incarico, la previsione di pagamenti successivi a 60 giorni dalla comunicazione della richiesta di pagamento, il pagamento di importi minori rispetto a quelli già concordati per incarichi già conferiti.
- ▶ Le clausole vessatorie sono nulle, la nullità opera solo a favore del professionista e il contratto resta valido per il resto. In tali casi, il Giudice accerta la nullità delle clausole e determina il compenso del professionista.
- ▶ La Pubblica Amministrazione garantisce l'equo compenso.

# Grazie per l'attenzione!

Avv. Marco Violato - Piazzetta della Garzeria 8, Padova - [violato.marco@yahoo.it](mailto:violato.marco@yahoo.it)

Avv. Giovanna Bettiato - Passaggio San Fermo 5, Padova - [giovanna.bettiato@gmail.com](mailto:giovanna.bettiato@gmail.com)